



Vito Tenore

Gli animali in giudizio

Contenziosi costituzionali, civili, penali,
amministrativi, contabili, tributari, comunitari
sugli “*esseri senzienti non umani*”

Normativa, giurisprudenza, dottrina

Presentazione di

Michela Vittoria Brambilla



Giappichelli

Prefazione

di Michela Vittoria Brambilla

Tra i pregi di un libro c'è anche quello di apparire al momento giusto, come i personaggi di un dramma ben congegnato. Dopo la riforma che ha introdotto nella nostra Costituzione il principio della tutela dell'ambiente, degli ecosistemi, della biodiversità e degli animali, coronamento di decenni di conquiste legislative e, mi sia consentito, di un'aspirazione che ho coltivato per tre legislature, presentando altrettante proposte di legge, il volume del presidente Tenore "Gli animali in giudizio (Contenziosi costituzionali, civili, penali, amministrativi, contabili sugli "esseri senzienti non umani")" colma puntualmente una lacuna e si raccomanda come il più completo e ricco studio monografico dedicato ai profili giuridici e giudiziari della relazione tra uomini e animali.

Tra politici e giornalisti va di moda utilizzare l'espressione "fatto storico", magari per dare rilievo ad avvenimenti che non sono poi così importanti. Ma nel caso della riforma costituzionale definitivamente approvata l'8 febbraio 2022 dalla Camera dei deputati, con votazione pressoché unanime, la definizione è appropriata, almeno per tre ragioni. Innanzitutto, è la prima volta, dal 1948, che il Parlamento interviene su uno degli articoli della Costituzione che sanciscono i "principi fondamentali". In secondo luogo, è resa finalmente esplicita – dopo trent'anni di discussioni e tentativi, ma anche di significativa giurisprudenza – la tutela dell'ambiente, degli ecosistemi, della biodiversità. Infine è menzionata, e affidata alla legge dello Stato che ne disciplina i modi e le forme, la protezione degli animali, i nostri "fratelli biologici", secondo la bella espressione di Luigi Lombardi Vallauri.

Fin dalla XIII legislatura i tentativi di esplicitare in Costituzione il principio di tutela dell'ambiente sono stati accompagnati da proposte analoghe per gli animali, segno che l'esigenza di riconoscere la dignità degli animali al livello più alto del nostro ordinamento era già sentita in Parlamento trent'anni fa. Sia la dottrina che la giurisprudenza costituzionale si sono soffermate assai di più sulla tutela dell'ambiente, ma con il nuovo secolo il dibattito sulla costituzionalizzazione della tutela degli animali è stato alimentato non solo dall'ap-

provazione del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) con il famoso art. 13, che riconosce gli animali come "esseri senzienti" (2007), ma dalle esperienze di alcuni Paesi europei che a vario titolo hanno incluso nelle proprie Costituzioni il principio di tutela degli animali: la Svizzera (1999), la Germania (2002), la Slovenia (2003), la Serbia (2006), il Lussemburgo (2007), l'Austria (2012). Di particolare rilievo, per la nostra novella costituzionale del 2022, la formulazione della Costituzione tedesca, all'art. 20a: "Lo Stato, anche per responsabilità verso le future generazioni, tutela i fondamenti naturali della vita e gli animali nell'ambito dell'ordinamento costituzionale attraverso la legislazione e, in conformità con la legge e il diritto, attraverso il potere esecutivo e la giurisprudenza". Per inciso, la tutela degli animali (con le parole "e gli animali") fu aggiunta nel 2002, a seguito della vivace discussione generata dalla sentenza della Corte costituzionale tedesca che dichiarava legittima la macellazione islamica, senza preventivo stordimento.

Anche nel nostro Senato, durante la prima lettura, il dibattito si è concentrato prevalentemente sul riconoscimento degli animali come meritevoli di tutela. Dopo la fase istruttoria, caratterizzata da un ampio ciclo di audizioni informali, non è stato possibile trovare subito, nel comitato ristretto, un accordo unanime sul testo base, proprio perché alcuni volevano menzionare gli animali riprendendo la formulazione dell'art. 13 TFUE e altri ritenevano che l'indicazione esplicita – dopo il riferimento a ambiente, ecosistemi e biodiversità – fosse superflua. L'intesa si è concretizzata in plenaria, nella commissione Affari costituzionali, che ha trasmesso all'aula il testo che è diventato l'attuale terzo comma dell'art. 9 Cost.: "(La Repubblica...) Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali". Tutti gli animali, si deve intendere, ivi compresi quelli direttamente sottoposti allo sfruttamento umano: gli animali cosiddetti "da reddito". Nella seduta del 9 giugno 2021 l'assemblea del Senato ha approvato il testo unificato della legge costituzionale con modifiche agli artt. 9 e 41 della Carta, aggiungendo l'art. 3, che prevede, per l'applicazione del principio di tutela degli animali, una clausola di salvaguardia delle competenze legislative riconosciute alle Regioni e alle Province autonome. La commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati ha adottato come testo base il testo licenziato dal Senato. Nella seduta del 7 luglio 2021, ha esaminato i ventun emendamenti presentati: due miravano alla soppressione del periodo relativo alla tutela degli animali, uno era finalizzato a rafforzare il nuovo principio riproponendo la dizione "esseri senzienti", un altro a limitare la portata della norma ai soli animali d'affezione. Opportunamente si è scelto di non rimettere in discussione il difficile compromesso raggiunto al Senato proprio sulla tutela degli animali. Il testo quindi non è cambiato, neanche nelle successive letture, ed è stato ap-

provato con le maggioranze prescritte dall'art. 138 Cost. per escludere l'eventualità di un referendum confermativo.

Quella adottata sulla tutela degli animali è una soluzione di compromesso e come tale può sollevare discussioni. Lascio ai costituzionalisti, per esempio, il compito di stabilire se la riserva di legge statale sia da considerare assoluta o si inserisca armoniosamente nell'intarsio delle competenze legislative disegnato dalla nostra Carta fondamentale. Come lascio ai filosofi del diritto, o ai filosofi in generale, il compito di mettere a fuoco i temi della soggettività animale e della titolarità dei diritti. Per sviscerare quest'ultimo bisognerebbe saccheggiare un'intera biblioteca, distinguendo "grosso modo" tra negatori (per esempio Aristotele, Cartesio, Roger Scruton) e assertori della dignità animale (come Teofrasto, Bentham, Peter Singer, Tom Regan). Ciò che invece trovo interessante è definire operativamente i contenuti minimi del concetto di tutela. A tale scopo possiamo servirci del paradigma delle "cinque libertà" che trae origine dal Brambell report, la prima indagine sul benessere degli animali d'allevamento commissionata nel 1965 dal governo inglese. Le "cinque libertà" furono codificate in seguito e utilizzate generalmente come strumento di misura del benessere animale. Esse sono: la libertà dalla fame, dalla sete e dalla cattiva nutrizione; la libertà di avere un ambiente fisico adeguato; la libertà dal dolore, dalle ferite, dalle malattie; la libertà di manifestare le proprie caratteristiche comportamentali specie-specifiche; la libertà dalla paura e dal disagio. Ecco, senza nulla togliere alla profondità e alla validità di passate e future riflessioni sui diritti degli animali, potrei dichiararmi soddisfatta se i legislatori di oggi e quelli di domani, nell'attuare la previsione costituzionale sui nostri "fratelli biologici" si orientassero il più possibile secondo questi criteri pratici. Sarebbe già un enorme progresso.

Come abbiamo visto, il riferimento agli animali nel nuovo testo della Costituzione da un lato si colloca idealmente sulla linea della normativa europea, il già citato art. 13 del TFUE, norma anch'essa di rango costituzionale, dall'altro contiene una riserva di legge che affida al legislatore il compito di definire forme e modi della tutela. La risposta compiuta a questa sollecitazione richiederà molto impegno e molto tempo, ma è ormai arrivato il momento di costruirla. In questo ci potranno aiutare anche le esperienze dei paesi vicini: la Francia, per esempio, ha approvato "una legge organica", con una disciplina molto ricca e dettagliata, che punta in generale a "rafforzare il legame tra animali e uomini" e a "contrastare il maltrattamento". Dal 1° dicembre 2021, oltr'Alpe, questa condotta è punita con una pena massima fino a 3 anni di reclusione e fino a 45.000 euro di multa. Se il maltrattamento causa la morte dell'animale, la pena può salire fino a 5 anni di reclusione e 75.000 euro di multa. A fronte dei 18 mesi e 30 mila euro massimi (con aumento della metà in caso di morte dell'animale) previsti in Italia. Credo che su questo te-

ma siano auspicabili e possibili una larga convergenza e una rapida risposta parlamentare.

Consentitemi inoltre, di fare riferimento ad un tema, particolarmente controverso, sul quale sarà difficile, ma necessario, operare un adeguato bilanciamento: l'eccezione "religiosa" al divieto di abbattere senza previo stordimento animali destinati alla produzione alimentare. Segnalo che il regolamento (CE) n. 1099/2009 consente agli Stati membri di adottare disposizioni nazionali intese a garantire una maggiore protezione degli animali anche nell'ambito della cosiddetta "macellazione rituale", che la Corte di Giustizia dell'UE nella sentenza del dicembre 2020 ha ribadito questa impostazione, "purché la normativa statale incida in maniera proporzionata sulla libertà di religione" e che il d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27, per l'adeguamento della normativa nazionale alla normativa europea sui controlli della filiera agroalimentare, demanda alle Regioni il compito di ridurre al minimo la sofferenza degli animali macellati per autoconsumo enucleando tra i principi direttivi proprio il "divieto di macellazione rituale che non preveda lo stordimento degli animali".

Sono soltanto due esempi del lavoro che attende il legislatore. Certo è che la riforma non costituisce solo un adeguamento formale, reso necessario dai tempi e da un comune sentire sempre più diffuso: l'accoglimento del principio di tutela degli animali – nei modi e nelle forme disciplinate dalla legge dello Stato – tra quelli fondamentali, fino ad oggi mai oggetto di revisione, avrà nuovo peso nel bilanciamento degli interessi contrapposti costituzionalmente garantiti, secondo i canoni di necessità e proporzionalità.

Nella riforma che abbiamo approvato vedo anche un segno promettente di mitezza. A lungo l'idea che tra noi e gli animali vi sia un abisso invalicabile ha dominato la civiltà occidentale, quasi senza discussione. Oggi si è diffusa la consapevolezza che la situazione è, diciamo così, assai più complessa. Biologi ed etologi parlano tranquillamente di "intelligenze non umane" e di "diritti degli animali" si discute perfino nelle aule di tribunale di vari paesi. L'art.9 riformato ha una grande forza intrinseca. Guarda in avanti, verso qualcosa che ancora non c'è: una società – per l'appunto – più mite, in cui il sentimento prevalente sia quello della "continuità" tra uomo e animale, della comune appartenenza al vasto insieme dei viventi. "Gli animali in giudizio" del presidente Tenore dà un prezioso contributo tecnico a questa auspicabile transizione.

Premessa sistematica sugli esseri animali nel diritto, nella bioetica, nella società

di Vito Tenore

SOMMARIO: 1. L'antico rapporto uomo-animale nella letteratura, nella musica, nella filosofia, nella bioetica. – 2. L'attenzione verso gli animali della normativa, della dottrina, della giurisprudenza. L'art. 9 Cost. – 3. La tutela giuridica del rapporto uomo-animale, i diritti già riconosciuti agli animali e la loro ampliabilità attraverso la ipotizzata autonoma soggettività dell'animale. L'attenzione normativa alla tutela dell'uomo a fronte di incidenti e aggressioni da animali (la legge di Bilancio 2023). – 4. Ancora sulla soggettività animale: lo studio delle diverse problematiche animali vagliate in giudizio quale premessa per qualsiasi modifica normativa tesa a rendere "persona non umana" la "res animata"-animale. Dal mero "diritto alla vita" al "diritto alla buona qualità della vita" dell'animale. – 5. Conclusioni: l'importanza degli spunti di riflessione offerti dalla dottrina e dalla giurisprudenza e dal mutato sentire sociale sul rapporto uomo-animale. Ma anche gli animali (*rectius*: i loro padroni) hanno dei doveri (l'impunita inosservanza dell'ordinanza Min. Salute 6 agosto 2013 "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani"). – 6. Postilla: sulla rivendicata soggettività delle piante quali esseri senzienti e non statici. La dignità della pianta.

1. L'antico rapporto uomo-animale nella letteratura, nella musica, nella filosofia, nella bioetica

La Premessa di un libro è spesso sintesi del più articolato e documentato pensiero sviluppato dall'autore nel suo studio monografico, ma è ancor più spesso anche occasione per esprimere con maggior apertura mentale e sentimentale le proprie idee, palesando al lettore anche qualcosa dell'uomo-autore e del suo sentire interiore. E questa lunga premessa, volutamente ampia, così da assurgere al rango di *Premessa sistematica*, non tradisce tale tradizionale finalità.

Gli animali, anzi gli "esseri animali", ed il loro rapporto con l'uomo hanno ispirato, riflessioni filosofiche, poemi, libri, fiabe, studi, documentari, riviste, film, sceneggiati, canzoni: chi non ricorda il legame tra il fedele *Argo* ed *Ulisse*

nell'Odissea? Chi non ha letto *Il gabbiano Jonathan Livingston* di Richard Bach o *La fattoria degli animali* di George Orwell. Chi non ricorda le fiabe di Esopo *Lupus et agnus* o la *Volpe e l'uva*, e la fiaba di Fedro *La rana e il bue* con le loro profonde morali? Chi non ha recitato nei percorsi scolastici (seri) una *Cavallina storna* di Pascoli o un *T'amo o pio bove* di Carducci¹? Chi non ricorda le tre fiere che Dante, nella *Divina Commedia*, incontra nella foresta infernale, ognuna delle quali è un simbolo di un peccato o di un vizio: il leone simboleggia la superbia, la lupa l'avarizia e la lonza (lince o ghepardo) la lussuria. Chi non ha stampigliati nei ricordi i protagonisti a quattro zampe di film, fumetti o serie televisive come *Gatto Silvestro*, *Braccobaldo*, *Topolino*, il maialino *Babe* o i cani *Rintintin*, *Rex* o *Lassie* o il tenero *King Kong*, o il saggio *Grillo* ed il *Gatto e la Volpe* di Pinocchio, o il pappagallo di *Portobello*? Chi non sorride ripensando a film di Alberto Sordi con scene, oggi politicamente scorrette e improponibili, di gatti scacciati in malo modo o cucinati in brodo da vecchi casellanti ferroviari affamati (film *Il Commissario*)? Chi può dimenticare canzoni come *Nella vecchia fattoria* del Quartetto Cetra, o *Quarantaquattro gatti* dello Zecchino d'Oro o *Furia cavallo del West* cantata da Mal e persino la negletta *Pulce d'Acqua* di Angelo Branduardi, la stimolante *Attenti al lupo* di Lucio Dalla o l'allusivo *Kobra* di Donatella Rettore?

Ma gli animali hanno ispirato anche aggettivi e modi di dire entrati nel lessico quotidiano: camaleontico, questioni di lana caprina, occhio di falco (o di lince), cane da tartufo, cuor di leone, combattiva come una tigre, cane da polpaccio, viscido come un verme, velenoso come un serpente, sinuoso come un gatto, andare a quaglia posata, affamato come un cinghiale (o un lupo), dispettoso come una scimmia, puzzare come una capra, pavoneggiarsi, fecondo (ma anche pauroso) come un coniglio, fare il galletto, scostante come un rospo, vi-

¹La indimenticabile poesia merita un richiamo per la sua portata evocativa e profondità esistenziale: "T'amo, o pio bove; e mite un sentimento di vigore e di pace al cor m'infondi, o che solenne come un monumento tu guardi i campi liberi e fecondi, o che al giogo inchinandoti contento l'agil opra de l'uom grave secondi: ei t'esorta e ti punge, e tu co 'l lento giro de' pazienti occhi rispondi. Da la larga narice umida e nera fuma il tuo spirito, e come un inno lieto il muggio nel sereno aer si perde; e del grave occhio glauco entro l'austera dolcezza si rispecchia ampio e quieto il divino del pian silenzio verde".

Nella *Divina Commedia* invece la rappresentazione Dantesca del demoniaco infernale è fortemente caratterizzata dalla mostruosa combinazione di elementi umani e animali. Sono invece pochi gli animali non mostruosi incontrati "realmente" nell'Inferno: i mosconi, le vespe e i vermi che tormentano i pusillanimi o ignavi (*Inf.* III), i serpenti che accompagnano le Furie (IX), le cagne che danno la caccia agli scialacquatori (XIII) e infine i terribili e metamorfici serpenti della bolgia dei ladri (XXIV-XXV). Per il resto gli animali incontrati dal protagonista svolgono per lo più una funzione tutta allegorica. Si pensi appunto alle celebri "tre fiere" o al "veltro" o alle tante figure animali nei canti del Paradiso terrestre, come il grifone cristologico, l'aquila imperiale, la volpe eretica, il drago diabolico.

goroso come un toro (o un bue), fastidioso come una mosca, laborioso come una formica, gaudente come una cicala, fedele (o solo) come un cane.

La storia degli animali è però, soprattutto, la storia del loro rapporto con l'uomo.

L'evoluzionismo insegna che il rapporto tra l'uomo e l'animale si sviluppa, secondo un massima semplificazione, in tre tappe basilari: *a*) nella prima tappa, quella preistorica, l'uomo caccia l'animale per trarne cibo e pelli protettive; *b*) nella seconda tappa, che giunge sino ai nostri tempi, l'uomo addomestica e alleva alcuni animali per sfruttarne la forza lavoro e per trarne utilità varie (oltre a carne, latte, uova, lana, pelli di pregio, piume, anche mezzi di trasporto o di ausilio per la caccia o per la protezione di case o di altri animali da allevamento), o utilizza animali per sperimentazione medica e cosmetica; *c*) nella terza, quella attuale, accanto alle due prime funzioni, se ne affianca una terza, ovvero quella meno "materiale" di "essere da compagnia", di ausilio psicologico a vuoti o problemi esistenziali e a solitudini affettive, di completamento dell'equilibrio di famiglie desiderose di dare e ricevere affetto.

La schematizzata evoluzione, che benevolmente omette alcune atrocità di cui sono stati vittime gli esseri animali², evidenzia comunque una costante: l'approccio utilitaristico (materiale e spirituale) dell'uomo all'animale, che

²Sino al XVII e al XVIII secolo, racconta Robert Delort, c'era nei più diversi paesi l'usanza di murare dei gatti vivi tra le pietre di un edificio, per propiziarne la costruzione; il sangue dell'animale sacrificato diventa un lievito nella pasta di cui sono fatte le case, le scuole, le chiese, la nostra vita, allo stesso modo in cui il corpo ingloba e assimila la carne dell'animale che si mangia. Nella storia degli animali rientrano la sofferenza e la crudeltà, i venti elefanti, quattrocentodieci pantere e seicento leoni uccisi nell'inaugurazione del teatro di Pompeo, le novemila fiere immolate all'apertura del Colosseo, le gentildonne parigine che nel tardo Settecento si compiacevano di vedere i tori sbranati dai cani, la consuetudine irlandese di inchiodare le zampe delle oche e quella dei marinai di Allier di afferrarsi in gruppo al collo di un'oca appesa a testa in giù, i gatti arsi vivi nel Seicento a Parigi in Place de Grève, e quelli neri massacrati in massa ad Anversa, i duemilasettecentoventi miliardi di cavallette sterminate nel 1891 in Algeria e Marocco: e poi ancora in Italia l'uso dei cacciatori fino ad ieri pressoché quotidiano di accecare con un chiodo arroventato gli uccelli da richiamo.

Ma ancora oggi in alcuni Paesi (Francia, Polonia, Ungheria) la pratica per ottenere le piume che vengono utilizzate per l'imbottitura di piumini, cuscini, giacche a vento, coperte è particolarmente cruenta: esse provengono prevalentemente dallo spiumamento di oche vive allevate in modo intensivo. Durante i primi mesi di vita subiscono due spiumature, eseguite da un addetto che le tiene tra le ginocchia strappandogli il piumino dal petto e dal collo con entrambe le mani. Questa pratica dolorosa e traumatica definita spiumaggio, viene effettuata per la prima volta all'età di otto settimane, per poi essere ripetuta ogni due mesi. Quando la qualità delle piume inizia a diminuire le oche vengono mandate al macello, oppure in alcuni allevamenti vengono destinate alla produzione del *foie gras* (fegato grasso) dove verranno sottoposte al *gavage*. Si tratta di un'alimentazione forzata che dura diverse settimane, essa avviene tramite un tubo metallico infilato nell'esofago delle oche, con lo scopo di farne ingrossare e ammalare il fegato, per produrre, una volta uccise, il paté di *foie gras*.

tuttavia non deve stupire particolarmente in quanto, a ben vedere, tale approccio connota molto spesso anche il rapporto tra uomini (da qui la frase *homo homini lupus*³).

Prendendo atto di quest'ultima tappa evolutiva e del fatto che, secondo il Rapporto Italia Eurispes 2016, quasi la metà degli italiani vive con un animale domestico in casa e nel 20% delle loro abitazioni ne è presente addirittura più di uno (ma dati più recenti parlano addirittura di ben 64 milioni di animali in casa e di un rapporto di quasi di uno ad uno tra uomini e animali⁴), molte associazioni e alcuni sensibili politici si sono battuti e si battono a tutt'oggi per un mutamento di tale rapporto meramente utilitaristico e patrimoniale e per la

³ Tale concetto dell'uomo nello stato di natura è stato ripreso e discusso nel XVII secolo dal filosofo inglese Thomas Hobbes. Secondo Hobbes, la natura umana è fondamentalmente egoistica, e a determinare le azioni dell'uomo sono soltanto l'istinto di sopravvivenza e quello di sopraffazione. Egli nega che l'uomo possa sentirsi spinto ad avvicinarsi al suo simile in virtù di un amore naturale. Se gli uomini si legano tra loro in amicizie o società, regolando i loro rapporti con le leggi, ciò è dovuto soltanto al timore reciproco.

Nello stato di natura, cioè uno stato in cui non esista alcuna legge, ciascun individuo, mosso dal suo più intimo istinto, cercherebbe quindi di danneggiare gli altri e di eliminare chiunque sia di ostacolo al soddisfacimento dei propri desideri. Ognuno vedrebbe nel prossimo un nemico. Da ciò deriva che un tale stato si trovi in una perenne conflittualità interna, in un continuo *bellum omnium contra omnes* (letteralmente "guerra di tutti contro tutti"), nel quale non esiste il torto o la ragione che solo la legge può distinguere, ma unicamente il diritto di ciascuno su ogni cosa, anche sulla vita altrui. Su posizioni simili si basa anche il pessimismo di Arthur Schopenhauer.

⁴ Un recente articolo (SALA, *Pet economy: cani & Co., dentro il boom miliardario in caso delle lettiere*, in 7 inserto del *Corriere della Sera*, 2 dicembre 2022, 52 ss.), sulla base dello studio Assalco-Zoomark 2022, evidenzia come il rapporto in Italia tra persone e animali domestici sia quasi di uno ad uno. A fronte di 64 milioni e 800 mila animali che vivono in casa, al netto di pesci ornamentali, il grosso della presenza animale è rappresentato da uccelli (12,9 milioni), gatti (10,1 milioni) e cani (8,7 milioni). Ci sono poi 2 milioni di piccoli mammiferi (conigli, criceti, porcellini d'India) e 1,4 milioni di rettili (tartarughe e qualche serpente). Sono soprattutto cani e gatti a muovere la pet-economy: solo per la loro alimentazione, nel 2021 gli italiani hanno speso 2 miliardi e 419 mila euro e per le lettiere ben 80 milioni di euro. Per tutti gli altri accessori, sono stati spesi circa 77 milioni di euro, con forte incremento dei giochi. Ma anche negli USA i dati Nielsen evidenziano un incremento, dal 2020 al 2021, della spesa complessiva per i pet del 15,7%, per complessivi 60 miliardi di dollari.

Lievemente diversi i dati forniti dalla FEDIAF (www.fediaf.org/who-we-are/our-mission.html), organismo commerciale che rappresenta l'industria europea degli alimenti per gli animali domestici (o animali da compagnia/affezione), che, esaminando i dati forniti dai propri membri, offre un report "*Facts and Figures*" sugli animali da compagnia posseduti dalle famiglie europee; l'ultimo rapporto, che risale al 2020, stima che sono 88 milioni le famiglie che ne possiedono uno. Al primo posto ci sono i gatti, con 110 milioni di esemplari, al secondo i cani con 90 milioni, poi gli uccelli, circa 52 milioni, quindi i piccoli mammiferi, 30 milioni, 9 milioni di creature acquatiche e infine i rettili, 9 milioni di esemplari.

L'associazionismo si sta battendo anche per agevolazioni fiscali nell'acquisto di prodotti per animali per non essere gravati da aliquota IVA al 22%.

piena tutela degli animali, quali “*esseri umani senzienti*”. Inoltre, l’art. 13 del Trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007 chiede che nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l’Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di *benessere degli animali* in quanto *esseri senzienti*, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale.

Come ben rimarcato in diversi studi, le filosofie che si occupano del trattamento degli animali non rappresentano un fronte compatto: utilitarismo e teoria dei diritti, che pure sono tra loro profondamente diversi, appaiono accomunati dall’affermazione di “diritti” per gli animali; diversamente, l’*animal welfare* sostiene invece che gli animali sono destinatari di meri doveri da parte degli esseri umani, che devono garantire loro una buona qualità di vita⁵.

È comunque pragmaticamente evidente a tutti che non solo la presenza dei tradizionali animali da allevamento, da guardia o da caccia, ma soprattutto la crescita di animali domestici da compagnia (“membri non umani” di famiglie), oltre ad aver sensibilizzato l’opinione pubblica ed il legislatore anche costituzionale (art. 9 Cost.) verso una più piena tutela complessiva degli animali (da maltrattamenti, ingabbiamenti, combattimenti, esperimenti, tagli “estetici” di coda e orecchie, etc.), hanno risolto problemi esistenziali (*in primis* una diffusa solitudine interiore di vaste fette della società, desiderosa di dare e ricevere affetto), ed hanno creato virtuosi e crescenti indotti economici (per veterinari, dogsitter, negozi alimentari per animali, negozi di abbigliamento e di arredamento specifici, asili diurni o estivi, centri toelettatura, centri massaggi, alberghi e spiagge dedicate, persino agenzie funebri specializzate).

⁵La schematizzazione indicata nel testo è ricorrente. Si veda, tra gli altri, TALLACCHINI, *Appunti di filosofia della legislazione animale*, in MANNUCCI, TALLACCHINI (a cura di), *Per un Codice degli animali. Commenti sulla normativa vigente*, Milano, 2021. L’Autrice, che ben riassume il dibattito filosofico che affianca l’evoluzione sociale e giuridica nel rapporto uomo-animale e sui diritti dell’animale, ricorda come “*Nel dibattito anglosassone, che è stato all’origine del rinnovato interesse filosofico e pratico per gli animali, il termine rightism allude alle teorie che, riconoscendo direttamente gli animali come titolari di ‘diritti’, si schierano contro ogni forma di sfruttamento degli animali; mentre il termine welfarism indica le posizioni che, affermando che gli animali devono essere trattati umanamente (humanely), sostengono che essi possano essere utilizzati laddove tale condizione sia soddisfatta*”.

Per un quadro sistemico degli approcci filosofici al tema animale, v. DITARI, *I filosofi e gli animali*, Torino, 2021; rilevante è poi l’approccio di KANT, *Dei Doveri verso gli animali e gli spiriti*, in *Lezioni di Etica*, Bari, 1971; PLUTARCO, *Le virtù degli animali*, a cura di Zinato, Venezia, 1995.

Prendendo atto di tale evoluzione sociale, anche la bioetica sta da tempo provando a dare alla “questione animale” un orizzonte, anche giuridico, più vasto di quello meramente antropocentrico, propugnato sul piano filosofico da Aristotele e San Tommaso⁶, in virtù anche di una accentuazione dell’integrazione tra scienza, filosofia, etica e diritto⁷ e persino veterinaria⁸. Difatti, a fronte di una lunga tradizione filosofica occidentale che ha sempre posto una netta cesura fra l’*Homo sapiens* ed il regno animale, con una tradizionale visione utilitaristica, sta sempre più emergendo una novella ottica più animalista, in cui l’animale viene accomunato all’uomo per la natura di essere vivente. Gli antesignani, sul piano dogmatico, di tale novello approccio sono stati, raccogliendo e sviluppando pregressi spunti filosofici, l’australiano Singer e l’americano Regan⁹.

⁶ BERTI, *L’origine dell’anima intellettuale secondo Aristotele*, in ALESSE, ARONADIO, DALFINO, SIMEONI, SPINELLI (a cura di), *Anthropine Sophia, Studi di filologia e storiografia filosofica*, in memoria di Gabriele Giannantoni, Napoli, 2008, 295 ss. San Tommaso d’Aquino sosteneva la legittimità dell’uccisione degli animali, sulla base della struttura gerarchica della natura, richiamandosi a presunti doveri indiretti, in quanto comunque filtrati dalla figura dell’uomo.

⁷ CASTIGLIONE, LOMBARDI VALLAURI (a cura di), *La questione animale*, in *Trattato di bio-diritto*, diretto da Rodotà, Zatti, Milano, 2012; ROLLIN, *Diritti degli animali ed etica umana*, Milano, 2012; BERTONI, *Etica ed allevamento animale*, Milano, 2016; TALLACCHINI, *Appunti di filosofia della legislazione animale*, in MANNUCCI, TALLACCHINI (a cura di), *Per un codice degli animali*, cit.; TALLACCHINI, *Verso una filosofia del benessere animale*, in MARCHESINI (a cura di), *Bioetica e professione medico-veterinaria*, in *Quaderni di bioetica*, 1999, 29 ss. Da segnalare è poi lo studio di PISANÒ, *Diritti deumanizzati. Animali, ambiente, generazioni future, specie umana*, Milano, 2012, che analizza criticamente il processo di moltiplicazione dei soggetti giuridici sviluppatosi negli ultimi decenni. In questo ambito vengono analizzati sistematicamente le problematiche legate al riconoscimento di diritti agli animali, all’ambiente, alle generazioni future, alla specie umana. L’impostazione scientifica del volume tende a negare la possibilità di utilizzare giuridicamente la categoria dei diritti per la tutela di animali e ambiente, mentre ammette questa possibilità per generazioni future e specie umana. Il discrimine è dato dal rispetto della tradizione antropocentrica nel cui alveo è nato e si è sviluppato il linguaggio normativo dei diritti.

Sul tema vedasi anche DONADONI, *Sulla natura giuridica della relazione con l’animale d’affezione. La bioetica tra diritto di proprietà e diritto della personalità*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2014, 259.

Interessante su un piano più generale, e non prettamente giuridico, è poi l’introduzione al problema dei diritti animali sviluppata nel libro-denuncia degli abusi subiti dagli animali scritto dal principale leader mondiale del movimento di Liberazione Animale, REGAN, *Gabbie vuote. La sfida dei diritti animali*, Milano, 2009.

⁸ SOBBRIO, PETTORALI, *Gli animali da produzione alimentare come esseri senzienti. Considerazioni giuridiche e veterinarie*, Milano, 2018.

⁹ SINGER, *Animal liberation: a New Ethics for Our Treatment of Animals*, New York, 1975 (tradotto in Italia da CAVALIERI, *Liberazione animale. Il manifesto di un nuovo movimento diffuso in tutto il mondo*, Milano, 2015), che contempla lo *status* di persona anche per alcuni ani-

Tale approccio propugna un “diritto animale animalista”, che considera gli animali in sé come singoli e non in quanto tutelati in base ad altri valori come l’ambiente, la minaccia di estinzione, il valore della biodiversità, etc.

E in sintonia con tale evoluzione, di cui si darà contezza nel prosieguo dello studio, non solo nei costumi sociali, ma nel giornalismo, nella stessa letteratura e poetica sono scomparse citazioni, oggi politicamente scorrette, tese un tempo ad equiparare l’animale ad una “fiera”: chi non ricorda il Dantesco “*Orfeo facea con la cetera mansuete le fiere*” o il Foscoliano “*toglieano i vivi all’etere maligno ed alle fere i miserandi avanzi*”! E persino sofferenze poetiche ricondotte un tempo ad animali malvagi, come “*fera bella e mansueta*” (Petrarca, con allusione a Laura) partorite da amanti non corrisposti. Tutte queste comparazioni sarebbero oggi, sul piano linguistico, decisamente impopolari, anche se il “*soffrire come una bestia*”, per pene d’amore o dopo un incidente, è ancora slang diffusamente in uso.

Ma, forse, il miglior approccio oggi alla questione animale deve partire dal recupero della etimologia della parola “animale”, ovvero quella derivante dal latino *animalis* “che dà vita, animato”, a sua volta derivazione di “anima” e, dunque, dell’anima, pertinente all’anima.

2. L’attenzione verso gli animali della normativa, della dottrina, della giurisprudenza. L’art. 9 Cost.

Come si è detto, il rapporto uomo-animale è stato studiato sempre più diffusamente sul piano filosofico e bioetico alla luce della contrapposizione tra pensiero funzionalista antropocentrico e pensiero animalista¹⁰. Ma come tutti i

mali non umani (come gli scimpanzé); REGAN, *The case for animal right*, 1983, tradotto in Italia ne *I diritti degli animali*, Milano, 1990. I due saggi sono considerati il manifesto del movimento e del pensiero ambientalista. Ma già in precedenza, superando la chiusura cartesiana, tutta dedotta dalla realtà prima ed autonoma che è il soggetto pensante, Voltaire (alla voce *Bêtes*, in *Dictionnaire philosophique*, 1764, ed. it. *Dizionario filosofico*, Milano, 1968, 108, su cui PISANÒ, *Diritti deumanizzati. Animali, ambiente, generazioni future, specie umana*, Milano, 2012, 29), il primo e più pungente dei critici di Cartesio, ritenne una banalità l’aver detto “*che le bestie sono macchine prive di coscienza e sentimento che compiono sempre i loro atti nello stesso modo, senza imparare o perfezionare niente*”.

¹⁰Sul rapporto uomo-animale nella filosofia, nella religione e nel bilanciamento dei valori costituzionali v. da ultimo TRAISCI, *Animali e umani: il tentativo di un inquadramento razionale e unitario dell’animale anche nel nostro sistema giuridico*, Napoli, 2021, 3 ss. (con una felice sintesi dei principali approcci filosofici sul tema) e 278 ss.; TANCON, *Animali, diritti & tutele*, pubblicazione autonoma della tesi di laurea del 2022 presso Uninettuno; GUAZZALOCA, *Umani e animali. Breve storia di una relazione complicata*, Bologna, 2021; VADALA, *Prospet-*

fatti, i soggetti e gli oggetti della vita, gli animali sono stati anche attenzionati dal legislatore nazionale e sovranazionale e dalla dottrina giuridica, incentrata su singoli profili, bioetici, costituzionali, civili o penali, seppure in modo atomistico e senza una visione sistemica¹¹. Ma gli animali sono stati attenzionati

tazione storico evolutiva dei diritti degli animali, in *Giust. civ.*, 2017, 549 ss.; BENVENUTI, *Per una introduzione al diritto degli animali*, in *Ricerche Giuridiche*, vol. 4, n. 1, 2015, 31 ss.; CARLOTTO, *Il diritto degli animali, per il nostro e il loro paradiso*, Padova, 2013; TONUTTI, *Zooantropologia. Gli animali nelle culture umane*, in CASTIGLIONE, LOMBARDI VALLAURI (a cura di), *La questione animale*, cit.

¹¹ Tra i principali contributi, oltre agli scritti di seguito citati nel corso del volume, v. PITTALIS, *Diritto degli esseri animali. Lezioni e commenti*, Bari, 2022; PITTALIS, *La tutela normativa e giurisprudenziale degli esseri animali*, in *Altalex*, 10 febbraio 2022; TANCON, *Animali, diritti & tutele*, pubblicazione autonoma della tesi di laurea del 2022 presso Uninettuno; TRASCIA, *Animali e umani: il tentativo di un inquadramento razionale e unitario dell'animale anche nel nostro sistema giuridico*, Napoli, 2021; SETTANNI, RUGGI, *Diritto animale, diritto degli animali e diritti degli animali*, in *Riv. Biodiritto*, n. 1, 2019, 477; AA.VV., *La tutela degli animali nell'ambito del contesto europeo in una dimensione multidisciplinare*, in *Cultura e diritti*, fasc. 1, 2018, 9; BATTELLI, *La relazione fra persona e animale, tra valore economico e interessi non patrimoniali, nel prisma del diritto civile: verso un nuovo paradigma*, in *Cultura e diritti*, n. 1/2, 2018, 35; AMATO MANGIAMELI, *La tutela del benessere animale nel diritto europeo*, in *Dir. e soc.*, 2018, 57 ss.; FASANI, *L'animale come bene giuridico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 2, 2017, 710; LOTTINI, *La tutela degli animali d'affezione tra diritto italiano ed europeo*, in *Riv. quad. dir. ambiente*, fasc. 1, 2017, 104; PARINI, *La tutela degli animali di affezione all'interno del nostro ordinamento: «le metamorfosi»*, in *Rass. dir. civ.*, 2017, 1548; MARTINI, *La configurabilità della soggettività animale: un possibile esito del processo di "giustificazione" dell'interesse alla loro protezione*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2017, 121 ss.; RESCIGNO, *De fabula narratur: i diritti degli esseri animali come parametro di civiltà*, in AA.VV., *Scritti per Luigi Lombardi Vallauri*, vol. II, S. Giuliano Milanese, 2016, 1166 ss.; FERRONI, *La protezione degli animali nell'ambiente*, in *Trattato di diritto dell'ambiente*, diretto da Dell'anno, Picozza, vol. III, Padova, 2015, 447; SPOTO, *Il dibattito sulla soggettività giuridica degli animali e il sistema delle tutele*, in *Cultura e diritti*, n. 1/2, 2018, 61; SANTOLOCI, CAMPANARO, *Tutela giuridica degli animali. Aspetti sostanziali e procedurali*, Roma, 2014; LOMBARDI VALLAURI, *Testimonianze, tendenze, tensioni del diritto animale vigente*, in CASTIGLIONE, LOMBARDI VALLAURI (a cura di), *La questione animale*, cit., 249 ss.; CERINI, *Il diritto e gli animali. Note giusprivatistiche*, Torino, 2012; PISANÒ, *Diritti deumanizzati. Animali, ambiente, generazioni future, specie umana*, Milano, 2012; MAZZA, *I reati contro il sentimento per gli animali*, Padova, 2012; RESCIGNO, *L'inserimento della dignità animale in costituzione: uno scenario di "fantadiritto"?*, in CASTIGLIONE, LOMBARDI VALLAURI (a cura di), *La questione animale*, cit., 267 ss.; CAMPANARO, TROIANO, *Animali, Introduzione*, in MAGLIA, SANTOLOCI, *Il codice dell'ambiente*, Piacenza, 2012, 651 e 647; RESCIGNO, *I diritti degli animali, da res a soggetti*, Torino, 2005; MANNUCCI, TALLACCHINI (a cura di), *Per un codice degli animali*, Milano, 2001; AA.VV., *I diritti degli animali*, a cura di Castignone, Bologna, 1985; MAZZONI, *La questione dei diritti degli animali*, in CASTIGLIONE, LOMBARDI VALLAURI (a cura di), *La questione animale*, cit., 281 ss.; VALASTRO, *La tutela giuridica degli animali e i suoi livelli*, in *Quaderni cost.*, vol. XXVI, n. 1, marzo 2006, 200. Si segnala anche BOSCOLO CONTADIN, *La tutela giuridica degli animali e il loro valore come categoria protetta*, Milano, 2017 (il volume analizza la normativa nazionale ed extranazionale che ha come oggetto gli animali, senza dimenticare

soprattutto, in modo crescente e diffuso, dalla giurisprudenza di tutte le magistrature (civile, penale, amministrativa, contabile, e persino costituzionale e tributaria).

L'essere senziente non umano è stato altresì esplicitamente valorizzato nella seconda Enciclica di Papa Francesco, di ispirazione Francescana, "*Laudato si'*. *Sulla cura della casa comune*", pubblicata il 18 giugno 2015, in quanto parte fondamentale del sistema ecologico integrale, quale nuovo paradigma di giustizia, perché la natura, con i suoi ecosistemi e le sue biodiversità (talune delle quali, animali e vegetali, stanno scomparendo), non è una "mera cornice" della vita umana, ma un dono collettivo, patrimonio di tutta l'umanità, da preservare. In tale contesto anche l'essere senziente non umano, quale componente della comunione universale, va rispettato, con sincero amore, come soggetto a noi prossimo. "*Ogni maltrattamento verso qualsiasi creatura è contrario alla dignità umana*", e "*Il cuore è uno solo e la stessa miseria che porta a maltrattare un animale non tarda a manifestarsi nella relazione con le altre persone*". Difatti il Catechismo insegna che le sperimentazioni sugli animali sono legittime solo se "*si mantengono in limiti ragionevoli e contribuiscono a curare o a salvare vite umane*" ed il potere umano ha dunque dei limiti ed "*è contrario alla dignità umana far soffrire inutilmente gli animali e disporre indiscriminatamente della loro vita*". Qualsiasi uso e sperimentazione "*esige un religioso rispetto dell'integrità della creazione*".

L'Enciclica offre dunque profondi spunti di riflessione circa l'intervento umano sul mondo vegetale e animale, che implica oggi anche mutazioni genetiche (OGM) prodotte dalla biotecnologia, allo scopo di sfruttare le possibilità presenti nella realtà materiale.

La stesura di questo saggio rinviene dunque la sua genesi, oltre che nella curiosità dello scrivente nei confronti di fenomeni sociali, quali la crescente cultura animalista – senza dubbio condivisibile ancorché connotata da qualche eccesso di vero e proprio fanatismo –, anche dalla esigenza di dare visione sistemica ai tanti diffusi contenziosi che vedono protagonisti gli animali in giudizio.

Questo studio è partito dalla constatazione che l'animale, sebbene considerato dal vigente ordinamento italiano, secondo tradizionale visione romanistica¹² recepita anche nel Code Napoléon, come una *res*, ovvero un oggetto, su-

il tentativo di inserire gli animali nella Costituzione. Oltre a tratteggiare gli aspetti fondamentali della legge n. 189 del 2004, il lavoro si sofferma su alcune normative special: animali da allevamento, da vivisezione, sull'attività venatoria, sugli animali da compagnia. Il saggio analizza poi le teorie antropocentriche e il loro sviluppo in teorie animaliste sino all'affermazione della dignità animale, discutendo sulla possibilità e l'opportunità di considerare gli animali soggetti di diritto o oggetto di doveri dell'uomo dentro una categoria protetta).

¹² Sulla classificazione romanistica tra *animalia domestica* (i domestici), *animalia mansuetata* (gli addomesticati) e *ferae o bestiae* (i selvatici) degli *animalia* come *res*, è sufficiente il ri-

scita legami profondi con l'uomo, sentimenti diffusi e condivisi, ma soprattutto veri ed intensi.

È tuttavia ormai certo e provato, attraverso esperimenti sull'intelligenza emotiva, che i cani e molti altri animali hanno coscienza e sentimenti. La lesione di questi sentimenti, come rimarcato in più parti dello studio, assurge a rilevanza giuridica sotto diversi profili, *in primis* quello risarcitorio e della tutela penale contro maltrattamenti, ma non solo, come si vedrà. Ad esempio, i tribunali, in assenza di una disciplina normativa *ad hoc*, hanno ritenuto che, in sede di separazione tra coniugi, all'animale di affezione è applicabile analogicamente la normativa prevista per i figli minori: trattasi di un riconoscimento giurisprudenziale dell'animale non come *res*, ma come *soggetto senziente non umano*.

Sul piano normativo, a maggior tutela diretta dell'essere animale, pendono diversi disegni di legge, e altri a breve si concretizzeranno in attuazione del novello e rilevante, seppur minimale, dato costituzionale (l'art. 9, comma 3, Cost., introdotto dalla legge cost. 11 febbraio 2022, n. 1 recita: La Repubblica “*Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali*”) ¹³. Il complesso quadro normativo in essere e *in itinere*, e la

chiamo a LANATA, *Essere animali a Roma. Un regresso e alcune regole del gioco*, in *Materiale storia cultura giuridica*, 1997, 491; GUARINO, *Diritto privato romano*, Napoli, 1981, 296. Si veda anche ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano*, Torino, 2012. Tale classificazione come “*res*” ha ricadute civili e penali, come si vedrà nei successivi Capitoli I e II. Sul punto cfr. anche MICHELAGNOLI, *Legittimo il sequestro di animali domestici: per la Cassazione sono res*, in *Dir. pen. e proc.*, 2017, 1381 ss.

Gli animali sono delle ‘merci’ anche nell'ambito del contesto euro-unitario: SOWERY, *Sentient beings and tradable products: the curious constitutional status of animals under Union law*, in *Common Market Law Review*, vol. 55, n. 1, 2018, 55.

¹³ Tra i primi commenti all'art. 9 Cost. novellato v. LOTTINI, *La tutela degli animali in Costituzione: riflessioni e prospettive*, in *Riv. interd. dir. amm. pubbl.*, fasc. 3, 2022, 56 ss., la quale ricorda come la Costituzione tedesca prevede un articolo (20 a – introdotto nel 2002) secondo cui, tenendo in considerazione gli interessi delle future generazioni, lo Stato federale deve proteggere le basi naturali della vita e gli animali, attraverso un'azione legislativa, esecutiva e giudiziaria nel rispetto delle previsioni costituzionali (“*Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen ebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung*”). Sulla stessa linea, la Costituzione lussemburghese, art. 11-bis.; NAZZICONE, *Commento all'art. 9 cost.*, in *Commentario alla Costituzione*, in *La magistratura*, rivista on line, <https://lamagistratura.it/commentario/lart-9-della-costituzione/>. L'Autrice rimarca come dopo la novella la “*visuale antropocentrica è sempre meno sostenibile*”; TRENTA, *Riflessioni sulla recente modifica degli artt. 9 e 41 della Costituzione e la valorizzazione dell'ambiente*, in *AmbienteDiritto.it*, n. 4, 2022; OLIVI, *L'art. 9 della Costituzione e la tutela degli animali selvatici*, in *AmbienteDiritto.it*, n. 4, 2022; FRACCHIA, *L'ambiente nell'art. 9 della Costituzione: un approccio in “negativo”*, in *Am-*

problematica animalista sottostante, hanno in tempi recenti suscitato interesse anche sul piano del dibattito scientifico, tradizionalmente attento alla tutela dell'ambiente e solo in misura minore alla tutela dell'essere animale: un recente convegno su *“I diritti degli animali, alla luce della recente riforma costituzionale”*, occasionato dalla novella costituzionale, si è tenuto il 9 giugno 2022 a Palazzo Spada, presso il Consiglio di Stato, sotto la guida illuminante del compianto presidente Franco Frattini e con autorevoli interventi di politici e giuristi, occasionato dalla riforma degli artt. 9 e 41 Cost., proseguendo il percorso intrapreso con analoghe iniziative del 9 febbraio 2018 e del 28 giugno 2019 presso l'Università di Bologna.

Nel recente testo costituzionale la tutela dell'animale, a differenza (per esempio) della tutela dell'ambiente, viene concepita come una tutela diretta, ossia non legata al soddisfacimento di interessi umani, ovvero alla realizzazione di suoi diritti (fondamentali).

Va inoltre rimarcata, nel testo costituzionale del novello art. 9, oltre alla sua collocazione sistematica tra i *“diritti fondamentali”*, la riserva statale in materia (a nostro avviso assoluta), a garanzia di un uniforme trattamento sull'intero territorio nazionale, connotato, purtroppo, da una diversità del sentire nei confronti della dignità degli animali tra le varie Regioni. E se tardassero tali leggi attuative dell'art. 9, comma 3, Cost. per inerzie parlamentari, potranno cogliersi le tante occasioni nascenti da contenziosi civili o penali per rimettere alla Corte costituzionale questioni di legittimità sugli attuali limiti del vigente e ancor poco tutelante regime normativo italiano. Inoltre, assai rilevante ci sembra la circostanza che nel precetto costituzionale la tutela degli animali non fa più distinzione tra animali selvatici e animali da compagnia:

bienteDiritto.it, n. 4, 2022; CORTESE, *Sulla riforma degli artt. 9 e 41 Cost.: alcune osservazioni*, in *AmbienteDiritto.it*, n. 4, 2022; BRAMBILLA, *L'esigenza di una programmazione generale in senso ambientale nella riforma degli artt. 9 e 41 Cost.*, in *AmbienteDiritto.it*, n. 4, 2022.

Va ricordato che il disegno di legge costituzionale n. 1701 comunicato alla Presidenza il 3 dicembre 2014 prevedeva una più ampia e puntuale formulazione dell'art. 9, comma 2, Cost., che recitava: *“Gli animali sono esseri senzienti e la Repubblica ne promuove e garantisce la vita, la salute e un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche etologiche”*. Sul tema v. VALASTRO, *La tutela giuridica degli animali e i suoi livelli*, in *Quaderni cost.*, vol. XXVI, n. 1, marzo 2006, 67.

Ma anche il novellato art. 41 tutela globalmente anche gli animali, in quanto inseriti in un miglior contesto ambientale assunto a valenza costituzionale: *“L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali”*. Il convegno *“I diritti degli animali, alla luce della recente riforma costituzionale”*, occasionato dalla novella all'art. 9 Cost. e dedicato ai profili giuridici del mondo animale, tenutosi il 9 giugno 2022 a Palazzo Spada, presso il Consiglio di Stato, è ascoltabile in <https://www.youtube.com/watch?v=IJR1D2DCDA>.

pertanto, questo processo di costituzionalizzazione apre la strada alla configurazione di un vero *status* giuridico dell'animale e di conseguenza ad una soggettività piena, meritevole di tutela da parte dell'ordinamento, superando, o per lo meno attenuando, un "*privilegio di specie*" ruotante intorno all'uomo.

Ma sempre sul piano normativo, accanto al novellato art. 9 Cost. (del quale si attendono fonti attuative), più leggi dello Stato e sovranazionali, diverse ordinanze ministeriali e vari regolamenti comunali, già in parte valorizzano e tutelano gli animali in quanto esseri viventi e *senzienti* e quali *animali d'affezione*.

Difatti, il quadro normativo nazionale e sovranazionale relativo agli animali si è progressivamente fatto carico di porre principi portanti o, per taluni aspetti, di regolare alcuni profili del mondo animale da compagnia, da allevamento, da lavoro e selvatico¹⁴:

a) la "*Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale*", redatta dalla Lega Internazionale dei Diritti dell'Animale, presentata a Bruxelles il 26 gennaio 1978, sottoscritta da personalità del mondo filosofico, giuridico, scientifico, e proclamata poi a Parigi presso la sede dell'UNESCO il 15 ottobre 1978 enuncia alcuni principi basilari ispirati alla Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo del 1789. Tra questi: che ogni animale ha dei diritti; – il disconoscimento e il disprezzo di questi diritti hanno portato e continuano a portare l'uomo a commettere crimini contro la natura e contro gli animali; – il riconoscimento da parte della specie umana del diritto all'esistenza delle altre specie animali costituisce il fondamento della coesistenza delle specie nel mondo; – genocidi sono perpetrati dall'uomo e altri ancora se ne minacciano; – il rispetto degli animali da parte degli uomini è legato al rispetto degli uomini tra loro;

¹⁴ Tale quadro normativo è ben riassunto nell'accurato ed aggiornato studio, già sopra ricordato, di PITTALIS, *La tutela normativa e giurisprudenziale degli esseri animali*, in *Altalex*, 10 febbraio 2022 e analizzato anche dalla stessa autrice in PITTALIS, *Diritto degli esseri animali. Lezioni e commenti*, Bari, 2022, 11 ss.; v. anche TRASCIA, *Animali e umani: il tentativo di un inquadramento razionale e unitario dell'animale anche nel nostro sistema giuridico*, cit., 17 ss. Si veda anche il quadro normativo e filosofico delineato da TANCON, *Animali, diritti & tutele*, pubblicazione autonoma della tesi di laurea del 2022 presso Uninettuno.

Sull'art. 13 TFUE, si vedano le attente riflessioni di BARZANTI, *La tutela del benessere degli animali nel Trattato di Lisbona*, in *Dir. Un. Eur.*, vol. 1, 2013, 49, 72 e di LOTTINI, *La tutela degli animali in Costituzione: riflessioni e prospettive*, in *Riv. interd. dir. amm. pubbl.*, fasc. 3, 2022, 58 ss., la quale rimarca come la dottrina chiamata a fornire dei chiarimenti sulla portata giuridica del nuovo articolo, specifica, prima di tutto, che lo stesso non attribuisce una competenza all'Unione (MOSCHETTA, *La sperimentazione sugli animali nel mercato interno dell'Unione europea*, in *Cultura e Diritti*, n. 1/2, 2018, 121) per legiferare in materia e la relativa formulazione appare generica, poiché non viene chiarito cosa debba intendersi per 'benessere degli animali': ovvero per 'essere senziente', e nemmeno se la tutela del benessere degli animali debba prevalere su altri obiettivi ed interessi che con la stessa possano entrare in conflitto.

– l’educazione deve insegnare sin dall’infanzia ad osservare, comprendere, rispettare e amare gli animali;

b) la “*Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia*”, siglata dagli Stati membri del Consiglio d’Europa a Strasburgo il 13 novembre 1987 e in vigore dal 1° maggio 1992, ratificata dal Parlamento italiano con la legge 4 novembre 2010, n. 201, nel suo Preambolo dà atto, fra i vari “consideranda”, che “*l’uomo ha l’obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi ...*”, che particolari sono i “*vincoli esistenti tra l’uomo e gli animali da compagnia*”, e che grande è “*l’importanza degli animali da compagnia a causa del contributo che essi forniscono alla qualità della vita e dunque il loro valore per la società*”; inoltre, che “*il mantenimento di esemplari di fauna selvatica come animali da compagnia non dovrebbe essere incoraggiato*”, e che “*gli animali da compagnia non sono sempre tenuti in condizioni atte a promuovere la loro salute ed il loro benessere*”, ed inoltre che “*i comportamenti nei confronti degli animali da compagnia variano notevolmente, talvolta per mancanza di nozioni e di consapevolezza*”, tanto che “*una norma fondamentale comune di comportamento e di prassi che porti ad una condotta responsabile da parte dei proprietari degli animali da compagnia sia un obiettivo non solo auspicabile ma anche realistico*”. Le successive disposizioni della Convenzione, raggruppate in capitoli, sono altrettanto interessanti poiché fissano definizioni e sanciscono principi¹⁵;

c) il già citato Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, nel modificare il Trattato sull’Unione Europea ed il Trattato che istituisce la Comunità europea, all’art. 13 del risultante “Trattato sul funzionamento della Comunità europea” stabilisce che “*Nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno,*

¹⁵ L’art. 1 dà la definizione di “*animale da compagnia*”, come tale intendendosi “*ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall’uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia*”.

L’art. 3 detta i “Principi fondamentali per il benessere degli animali”, e prevede che “*Nessuno causerà inutilmente dolori, sofferenze o angosce ad un animale da compagnia*” e che “*nessuno deve abbandonare un animale da compagnia*”.

L’art. 4, inoltre, intitolato “Mantenimento”, si prevede che “*Ogni persona che tenga un animale da compagnia o che abbia accettato di occuparsene sarà responsabile della sua salute e del suo benessere*”, e che “*Ogni persona che tenga un animale da compagnia o se ne occupi, deve provvedere alla sua installazione e fornirgli cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni etologici secondo la sua specie e la sua razza e in particolare: a) rifornirlo in quantità sufficiente di cibo e di acqua di sua convenienza; b) procurargli adeguate possibilità di esercizio; c) prendere tutti i ragionevoli provvedimenti per impedire che fugga*” (omissis).

L’art. 7, in tema di “Addestramento”, dispone che “*Nessun animale da compagnia deve essere addestrato con metodi che possono danneggiare la sua salute ed il suo benessere, in particolare costringendo l’animale ad oltrepassare le sue capacità o forza naturale, o utilizzando mezzi artificiali che causano ferire o dolori, sofferenze ed angosce inutili*”.

della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di *benessere degli animali in quanto esseri senzienti*, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale”;

d) la legge 14 agosto 1991, n. 281 (“*Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*”), all’art. 1 recita “Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente”; tale normativa ha istituito una anagrafe degli animali da affezione, dotati di microcip e censiti, ha fissato principi fondamentali a loro tutela, ha condannato crudeltà, maltrattamenti e abbandono degli stessi. Tale normativa si pone in sintonia con la “*Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia*”, siglata dagli Stati membri del Consiglio d’Europa a Strasburgo il 13 novembre 1987 analizzata *sub b)*;

e) la legge 22 novembre 1993, n. 473, *Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate*, ha tutelato gli animali, domestici e selvatici, da ogni forma di maltrattamento, incrudelimento ed uccisione gratuita, non più semplicemente in via indiretta, come avveniva in passato sulla premessa della mera offesa al sentimento degli uomini, ma in via diretta, nella convinzione che il maltrattamento è comportamento contro un altro essere;

f) la legge 20 luglio 2004, n. 189, ha introdotto nel codice penale gli artt. 544-*bis* e 544-*ter*, che puniscono i delitti di uccisione e maltrattamento di animali;

g) la legge 29 luglio 2010, n. 120, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale, ha previsto in caso di incidente da cui derivi un danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, l’obbligo per l’utente della strada, al cui comportamento sia comunque ricollegabile l’incidente, di fermarsi e di porre in essere ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso ai predetti animali;

h) la legge 4 novembre 2010, n. 201, nel recepire la Convenzione *sub b)*, ha introdotto o inasprito sul piano nazionale misure di carattere penale ed amministrativo con particolare riguardo alla uccisione ed al maltrattamento di animali, vietati dai novellati artt. 544-*bis* e 544-*ter* c.p., introdotti dalla legge n. 189 del 2004, “*Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate*”; la legge n. 201 del 2010 ha inoltre introdotto, all’art. 4, una nuova fattispecie penale, il “traffico illecito di animali da compagnia”, mentre i successivi articoli della stessa individuano e disciplinano illeciti amministrativi laddove le condotte sanzionate non configurino gli estremi di illeciti penali;

i) il d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (cosiddetto codice del turismo) il cui art. 30 prevede che “... lo Stato promuove ogni iniziativa volta ad agevolare e favorire l’accesso ai pubblici servizi e nei luoghi aperti al pubblico dei turisti con animali domestici al seguito”;

l) la legge 11 novembre 2012, n. 220, all’art. 16, lett. b), ha aggiunto un ultimo comma all’art. 1138 c.c., ai sensi del quale “le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”;

m) la legge 28 dicembre 2015, n. 221 (“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”), c.d. Legge sulla “Green Economy”, che ha modificato l’art. 514 c.p.c., prevedendo la assoluta *impignorabilità* degli “animali di affezione” o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali”, nonché degli “animali impiegati a fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli”;

n) il d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 in tema di Riforma dello sport, dedica un intero titolo (Titolo IV, artt. 19-24) alle “Discipline sportive che prevedono l’impiego di animali”, e introduce una articolata nozione di “benessere” con riguardo agli animali impiegati in attività sportive (art. 19), proprio facendo espressamente leva sull’art. 13 del Trattato di Lisbona che riconosce tutti gli animali “esseri senzienti”. La disciplina stessa prevede l’attribuzione ad ogni animale impiegato nello sport di un documento di identità anagrafica (art. 19, comma 5), ed in particolare l’emissione del “passaporto dell’equide” per identificare il singolo “cavallo atleta” (art. 22);

o) la normativa e sulla politica europea in materia di animali da allevamento, tesa originariamente a tutelare prevalentemente la concorrenza e la tutela del consumatore (sotto il profilo alimentare, per danni da animali malati o infetti o dalla carne alterata da componenti estrogene) e solo indirettamente e di riflesso gli animali e la loro salute (vietare la produzione di carne con estrogeni tutela di riflesso anche l’animale), si è più di recente evoluta (regolamento n. 1305 del 2013 ed altre numerose direttive orizzontali e verticali), seguita da quella nazionale (legge 17 luglio 2020, n. 77), verso la tutela del benessere psicofisico di tutti gli animali di interesse zootecnico (alcune direttive su singole specie animali: suini, gallinacci, bovini) in ogni fase dell’allevamento (trasporto, stabulazione all’interno negli spazi sovente angusti per allevamenti intensivi, alimentazione sana, macellazione rapida che produca solamente sofferenze inevitabili) accanto alla tutela del consumatore e dell’impresa¹⁶. Misu-

¹⁶ Sulle fonti comunitarie si sofferma acutamente TRAI SCI, *Animali e umani: il tentativo di un inquadramento razionale e unitario dell’animale anche nel nostro sistema giuridico*, cit., 111 ss., che richiama, anche con utili referenti dottrinali specifici, analiticamente tutte le direttive in materia.

re incentivanti per allevatori che seguano metodiche di allevamento con standard superiori a quelli minimi prefissati e sanzioni per quelli inottemperanti si sono unite per un superamento della prospettiva antropocentrica a favore della tutela del benessere animale;

p) sempre in attuazione della normativa europea sulla sanità animale (regolamento UE 2016/429) e in attuazione della legge delega 2 aprile 2021, n. 53, è stato adottato il d.lgs. 5 agosto 2022, n. 135 “*Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. a), b), n), o), p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53*”;

q) sul piano delle fonti regionali, la legge reg. Lombardia, 20 luglio 2006, n. 16, in tema di “*Lotta al randagismo e tutela degli animali di affezione*”, all'art. 1 prevede, fra le molte disposizioni in tema di animali di affezione, con particolare riguardo alla loro protezione e tutela, che la Regione “... *ne sancisce il diritto alla dignità di esseri viventi ed il rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche ...*”, condannando ogni tipo di maltrattamento, compreso l'abbandono;

r) va poi segnalata l'ampia normativa sui *cani guida* per i soggetti non vedenti. L'articolo unico della legge 14 febbraio 1974, n. 37, rubricato “*Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico*” afferma che “*Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l'animale alcun biglietto o sovrattassa*”; la legge 25 agosto 1988, n. 376 (in Gazzetta Ufficiale 31 agosto 1988, n. 204, rubricato “*Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e diritto di accesso in esercizi aperti al pubblico*”) ha aggiunto un ulteriore comma: “*Al privo di vista è riconosciuto altresì il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida*”. La legge 8 febbraio 2006, n. 60, contempla, inoltre, una sanzione, introducendo i seguenti commi “*I responsabili della gestione dei trasporti di cui al primo comma e i titolari degli esercizi di cui al secondo comma che impediscano od ostacolino, direttamente o indirettamente, l'accesso ai privi di vista accompagnati dal proprio cane guida sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500. Nei casi previsti dai commi primo e secondo, il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche non munito di museruola, salvo quanto previsto dal quinto comma. Sui mezzi di trasporto pubblico, ove richiesto esplici-*